

CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA

Economato e Amministrazione

8° Convegno Nazionale degli Economi Diocesani

Chianciano Terme (Si), 14-16 marzo 2011

TESTIMONIANZE
MODALITA'CORRETTE DI
PAGAMENTO

A cura di

don Vito Manchisi

Economo dell'arcidiocesi di Bari-Bitonto

Prima di portare a vostra conoscenza la personale esperienza all'interno della Diocesi di Bari-Bitonto in tema di "corrette modalità di pagamento", desidero rappresentare le linee guida che cerchiamo di seguire nella pratica giornaliera.

Alla base del trasferimento del denaro da un soggetto ad un altro (pagamenti) abbiamo di mira sempre, l'osservanza dei seguenti principi.

- causa lecita del pagamento
- tracciabilità del pagamento.

Per quanto riguarda la causa lecita evitiamo il pagamento di somme che non siano suffragate da valida e legittima documentazione.

Nelle transazioni di natura commerciale il documento fondamentale è la fattura.

ACQUISTO

Nel caso di **acquisto di beni** o di servizi sempre richiediamo la fattura, perché non richiedere tale documento comporta quanto segue:

1. la mancata richiesta della fattura nell'ambito di un'attività commerciale comporta l'applicazione, in capo al cessionario, di una sanzione amministrativa pari al 100% dell'imposta evasa, se il cessionario stesso non provvede a regolarizzare la mancata fatturazione entro quattro mesi dalla data di effettuazione dell'operazione.
La sanzione è prevista dall'art.6, comma 8, D.Lgs. 18/12/1997 n°471.
2. la mancata richiesta della fattura al di fuori dell'ambito commerciale (è il caso più frequente di pagamenti fra Enti Ecclesiastici) rimane un fatto moralmente censurabile in quanto si partecipa ad un atto di evasione fiscale con tutte le implicazioni che si possono immaginare.

Altri documenti che attestano un modo corretto di pagamento, possono riassumersi come segue:

- il cedolino paga per lo stipendio del dipendente;
- lo scontrino o ricevuta fiscale "personalizzati" per le transazioni di più modesta entità;
- le note spese nel caso di trasferte e viaggi di dipendenti o collaboratori;
- ogni altro documento che non lascia dubbi circa la natura e le parti della transazione.

Negli ultimi anni si sono succeduti diversi provvedimenti legislativi che limitano la circolazione del contante e di altri mezzi di pagamento, nel quadro della lotta alla criminalità organizzata e all'evasione fiscale.

Ricordare alcuni Fonti Normative di riferimento:

■ **art.49 del Decreto Legislativo n.231/2007** così come **modificato dall'art.29 del Decreto Legislativo 25 settembre 2009 n.151 e dall'art.20 del Decreto Legge 31 maggio 2010 n.78** (convertito in nella Legge 30 luglio 2010 n.122) **in vigore dal 31 maggio 2010**

"Art.49. Limitazioni all'uso del contante e dei titoli al portatore

1. *E' vietato il trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, quando il valore oggetto di trasferimento è complessivamente pari o superiore a 5.000 euro.*

Il trasferimento è vietato anche quando è effettuato con più pagamenti inferiori alla soglia che appaiono artificialmente frazionati.

Il trasferimento può tuttavia essere eseguito per il tramite di banche, istituti di moneta elettronica e Poste Italiane S.p.A." (...)

■ **art.41 del Decreto Legislativo n.231/2007** così come **modificato dall'art.24 del Decreto Legislativo 25 settembre 2009 n.151 e dall'art.36 del Decreto Legge 31 maggio 2010 n.78** (convertito nella Legge 30 luglio 2010 n.122) **in vigore dal 31 maggio 2010**

"Art.41. Segnalazione di operazioni sospette

1. (...) *E' un elemento di sospetto il ricorso frequente o ingiustificato a operazioni in contante, anche se non in violazione dei limiti di cui all'art.49, e, in particolare, il prelievo o il versamento in contante con intermediari finanziari di importo pari o superiore a 15.000 euro."*

■ **art.58 del Decreto Legislativo n.231/2007** così come **modificato dall'art.20 del Decreto Legge 31 maggio 2010 n.78** (convertito nella Legge 30 luglio 2010 n.122) **in vigore dal 31 maggio 2010**

Art.58. Violazioni del Titolo III

1. *Fatta salva l'efficacia degli atti, alle violazioni delle disposizioni di cui all'articolo 49, commi 1, 5, 6 e 7, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria dall'1 per cento al 40 per cento dell'importo trasferito.*

(...)

8. *Per le violazioni previste dai precedenti commi, la sanzione amministrativa pecuniaria non può comunque essere inferiore nel minimo all'importo di tremila euro. Per le violazioni di cui al comma 1 che riguardano importi superiori a cinquantamila euro la sanzione minima è aumentata di cinque volte. (...)*

RICEZIONE

L'Economato dell'Arcidiocesi si trova frequentemente – direi meglio quotidianamente (nell'esercizio delle sue funzioni) ad **incassare**, ovvero più semplicemente a **ricevere** a vario titolo, somme di danaro in **contanti** così come si trova altrettanto quotidianamente a dover provvedere ad **effettuare pagamenti** in contanti (oltre che ovviamente a mezzo di assegni bancari, postali, circolari, vaglia postali, bonifici).

Per esempio:

- a) *riceve* somme elargite all'Ente come offerta occasionale o liberalità o contributo per finalità specifiche;
- b) *riceve* somme pagate all'Ente quale corrispettivo di contratti di affitto, locazione o di altri contratti;
- c) *riceve* somme corrisposte all'Ente dalle Parrocchie per tasse diocesane;
- d) *effettua* pagamenti a vario titolo a fornitori, per servizi, a prestatori d'opera, per cartelle esattoriali ecc..

Nostro obiettivo è il rispetto della normativa surrichiamata dettata dal legislatore al fine di prevenire e reprimere i reati di riciclaggio e finanziamento del terrorismo, normativa che pone un espresso divieto al “**trasferimento**” di denaro contante effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi allorquando ammonti o superi l'importo di **cinquemila** euro.

Non accettiamo la dazione (a qualsiasi titolo suindicato) di denaro contante in misura pari o superiore a cinquemila euro, anche se (a mero titolo di esempio) trattasi di un affittuario di fondo agricolo che per abitudine pluriennale paga il canone a fine raccolto in un'unica soluzione.

I nostri affittuari pagano sempre con versamenti sul c/c postale dell'Ente ed in alcuni casi con vaglia postale e/o con assegno non trasferibile.

L'Economato diocesano è destinatario, nella sua specifica qualità, di più trasferimenti - a vario titolo - di denaro contante, ciascuno in misura inferiore ai cinquemila euro, che permettono di disporre in un dato momento di una somma complessiva in contanti superiore ai cinquemila euro.

L'Economato diocesano si trova a:

- trattenere nella cassa dell'Ente la somma in questione o parte della stessa per disporre della liquidità necessaria a far fronte ad eventuali incombenti;
- effettuare pagamenti a soggetti diversi con quelle somme;
- versare tutta o parte della somma medesima sul c/c bancario o postale dell'Ente. (cosa che avviene più raramente)

Di tutti questi singoli trasferimenti di denaro contante ricevuto si conserva nota cartacea e registrazione nella prima nota cassa con l'indicazione dei soggetti che li hanno effettuati: ciò consente in qualsiasi momento l'identificazione degli stessi ed una chiara tracciabilità dei movimenti del denaro contante.

Per ciò che concerne il versamento di denaro contante presso banche o uffici postali, è **inesistente** nella nostra realtà diocesana; per cui non trova applicazione quanto descritto nell'art.49 punto 1 del surrichiamato Decreto Legislativo n.231/2007 così come modificato

"Il trasferimento può tuttavia essere eseguito per il tramite di banche, istituti di moneta elettronica e Poste Italiane S.p.A.".

E nell'art.41 punto 1 del Decreto Legislativo n.231/2007 così come modificato

"1. (...) E' un elemento di sospetto il ricorso frequente o ingiustificato a operazioni in contante, anche se non in violazione dei limiti di cui all'art.49, e, in particolare, il prelievo o il versamento in contante con intermediari finanziari di importo pari o superiore a 15.000 euro.(...)"

PAGAMENTI

Il prelievo di denaro contante se ammonta o supera i quindicimila euro potrà costituire elemento di sospetto per gli organi di controllo finanziari. La segnalazione di operazioni "sospette" viene inoltrata dagli intermediari finanziari avuto riguardo alle caratteristiche, all'entità, alla natura dell'operazione o a qualsivoglia altra circostanza conosciuta in ragione delle funzioni esercitate, tenuto altresì conto della capacità economica e dell'attività svolta dal soggetto che l'ha posta in essere.

Noi in Arcidiocesi cerchiamo di rispettare le surrichiamate disposizioni disciplinanti i "trasferimenti" di danaro contante.

Non abbiamo ne libretti nominativi, ne libretti al portatore, non utilizziamo metodi quali il "money transfer" ed inoltre negli ultimi anni la frequenza d'uso di denaro contante, è sempre di più stata sostituita dall'utilizzo di assegni bancari/postali e bonifici.

Per il pagamento di tutti i movimenti finanziari (in entrata ed in uscita) relativi ai lavori, servizi o forniture, consulenze si utilizzano bonifici bancari, vaglia postali, assegni bancari/postali.

Non emettiamo assegni "Trasferibili".

Ci asteniamo dall'effettuare pagamenti in denaro contante che siano pari o superiori a cinquemila euro: provvediamo con altri mezzi di pagamento quali principalmente bonifici bancari o assegno bancari/postali.

Il trasferimento con bonifico bancario proprio grazie all'utilizzo prevalente di canali interbancari elettronici, che trasmettono i dati dopo averli cifrati, rappresenta sicuramente la forma di pagamento più sicura ed affidabile a nostra disposizione; noi la preferiamo a tutti i tipi di pagamento.

Tutti i movimenti finanziari relativi a finanziamenti pubblici devono essere effettuate infatti, tramite bonifico bancario o postale; noi ci atteniamo rigidamente a queste indicazioni.

Per quanto riguarda il pagamento di contributi, in cui l'Arcidiocesi fa da tramite tra la CEI e l'Ente beneficiario (ad es. la Parrocchia), si fa molta attenzione ad emettere gli assegni o a fare bonifici, nei confronti della Parrocchia, e non invece delle Ditte a cui poi la Parrocchia dovrà pagare le somme, ciò per mettere l'Ente Parrocchia nelle condizioni di avere il contatto diretto con i propri fornitori di servizi (es. versamenti del sostituto d'imposta).

L'uso di contante è consentito da parte dei cassieri, per l'utilizzo del fondo economale, per l'acquisto ad esempio di: valori bollati, imposte e tasse, spese postali, biglietti, mezzi di trasporto, giornali e pubblicazioni.

L'utilizzo di contante vale anche per le spese giornaliere di importo relativamente basso, in genere sotto i € 1.500,00.

Per quanto riguarda i pagamenti ai dipendenti, purtroppo, solo la metà di essi percepisce lo stipendio a mezzo bonifico bancario. L'altra metà, viene retribuita attraverso denaro contante. Ciò ci costringe a prelevare mensilmente almeno una cifra di € 20.000,00. Presso l'istituto bancario insieme alla nota di prelievo firmiamo anche un documento "interno", in cui indichiamo la motivazione per la quale stiamo prelevando questa somma, ad es. "pagamento stipendi febbraio 2011". Questi documenti uniti alle copie dei cedolini degli stipendi rendono possibile la tracciabilità dei movimenti di denaro contante.

Quasi tutte la totalità delle imposte (ICI, IRES, IRPEF ...) da noi viene pagata tramite modello F24 con addebito bancario.

Il pagamento delle imposte di registro vengono effettuate con modello F23 o con addebito bancario o anche con pagamento in contanti nel caso di piccoli importi.

Le cartelle di Equitalia e il pagamento della TARSU e della TOSAF viene effettuata con versamenti mezzo bollettino postali; per noi non supera mai i 5.000 €.

Più trasferimenti di denaro contante di importo inferiore ai cinquemila euro, in particolare più **pagamenti frazionati** in favore di uno stesso soggetto, per noi si riducono alle **rateizzazioni in contanti** o trasferimenti di denaro contante convenuti negozialmente in contratti, come possono essere un contratto di vendita (il cui prezzo corrispettivo venga dilazionato in rate), un contratto di locazione (il cui canone annuale viene rateizzato in dodici rate mensili dette canoni) nel quale l'Ente può essere sia locatore che conduttore, oppure ancora un contratto di somministrazione di beni o servizi (esempio: telefonia, energia elettrica, gas, assistenza tecnica) in cui il frazionamento del pagamento del corrispettivo è connaturato all'operazione stessa, ed infine (senza voler pretendere di esaurire la casistica) il pagamento rateizzato o graduato a stati d'avanzamento del corrispettivo prezzo dell'appalto d'opera per lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili.

Cerchiamo di ricordarci sempre che **la violazione delle norme in argomento** è punita con **sanzioni di natura amministrativa** che possono essere oggetto di oblazione ai sensi e per gli effetti di cui all'art.16 della Legge n.689/81.

Queste in sintesi le linee guida che cerchiamo di rispettare per le operazioni che sono di diretta competenza dell' Arcidiocesi di Bari-Bitonto.

Ma nello stesso tempo non possiamo sottacere l'esistenza, nell'ambito degli Enti periferici (Parrocchie, Confraternite, Fondazioni,ecc.) di procedure di pagamenti che non sempre rispettano le regole enunciate. I casi più frequenti di cui veniamo a conoscenza riguardano i pagamenti per l'acquisto di un bene o di un servizio senza richiedere il legittimo documento, in sostanza si tratta dei cosiddetti "pagamenti in nero".